

RICHIESTA

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO CANELLESE

(Procedura prevista dalla normativa vigente - Art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004 del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO)

Canelli, domenica 23 maggio 2010



AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE
Avv. Roberto Cota
Palazzo della Regione Piemonte
Piazza Castello, 165
10122 - Torino

All'ASSESSORE ALLE POLITICHE TERRITORIALI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO
Dott. Ugo Cavallera
Corso Bolzano, 44
10121 – Torino (TO)

AL DIRETTORE ALLA PIANIFICAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE
Arch. Mariella Olivier
Corso Bolzano, 44
10121 – Torino (TO)

AL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE
Dott. Mario Turetta
Piazza San Giovanni, 2
10122 – Torino (TO)

Alla PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ASTI
On.le Maria Teresa Armosino
Provincia di Asti
Piazza Alfieri, 33
14100 – Asti (AT)

Al Presidente della Comunità Collinare “Colline fra langa e
Monferrato”
Dott. Giovanni Borriero
Via Roma 9
14055 – Costigliole d’Asti

e p. c.

Al Prof. Riccardo Priore
Direttore RECEP-ENELC
EUROPEAN NETWORK OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES FOR THE
IMPLEMENTATIO OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION *under the
aegis of the* COUNCIL OF EUROPE’S CONGRESS
Villa Medicea di Careggi
Viale Gaetano Pieraccini, 15
50139 - Firenze

AL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
On.le Sandro Bondi
Ministero per i Beni e le Attività culturali
Via del Collegio romano, 27
00186 - ROMA

Al Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione
Ufficio Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO
Arch. Manuel Guido
Via del Collegio Romano, 27
00186 - ROMA

All'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO
On.le Francesco Giro
Ministero per i Beni e le Attività culturali
Via del Collegio romano, 27
00186 - ROMA

Oggetto: Richiesta di attivazione della Procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004) del paesaggio rurale, delle cascate marchionali e delle colline ancestrali del Moscato di Canelli.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
[Costituzione della Repubblica italiana. Art. 9.]

Chiunque alteri un paesaggio, lo modifichi o lo distrugga sottrae un bene non rinnovabile alla collettività ed una memoria materiale e spirituale che è l'identità di ciascuno. Il paesaggio non può e non deve essere più considerato come bene illimitatamente disponibile e gratuito.
[Manifesto di Soglio, 2003]

I **SOTTOSCRITTI (ENTI E ASSOCIAZIONI)** richiedono agli Enti territoriali competenti (REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI ASTI e DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE) di voler attivare la Procedura prevista dalla normativa vigente (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) per giungere alla **DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI CANELLI**. Tale richiesta è inoltrata per conoscenza anche in sede europea alla RECEP_ENELC (*European Network of Local and Regional authorities for the Implementation of the European Landscape Convention* sotto l'egida del COUNCIL OF EUROPE'S CONGRES) e al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (*Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione - Ufficio Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO e Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio*)

L'intendimento di procedere alla richiesta di DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO fa diretto riferimento alle *Carte internazionali* dell'UNESCO, nelle quali i temi della diversità e ricchezza culturale risultano essere un punto saliente ed imprescindibile di uno **sviluppo sostenibile** a beneficio delle generazioni presenti e future¹. Come associazioni, comitati e Enti promuoventi la Dichiarazione di interesse pubblico del paesaggio di Canelli si è consapevoli del fatto che uno sviluppo realmente sostenibile e lungimirante può essere concretamente realizzato attraverso una attenta, accurata e capillare identificazione, protezione, conservazione², valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del

¹ **CONVENZIONE DELL' UNESCO PER LA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIVERSITÀ DELLE ESPRESSIONI CULTURALI** (2005)
Art. 6. (*Principio dello sviluppo sostenibile*) *La diversità culturale è una grande ricchezza per i singoli e le società. La protezione, la promozione e la conservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.*

² **CARTA DI NAPOLI, ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE SU "LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL PAESAGGIO"** (1999)
Art. - 2.- *Tutela, sviluppo sostenibile e gestione.*

patrimonio culturale e naturale presente, mettendo necessariamente in campo il massimo delle risorse disponibili³; mediante la promozione dell'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e dei luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale⁴, attraverso un'azione volta a rispettare e proteggere i saperi tradizionali⁵; mediante la promozione di interventi di valorizzazione e fruizione, specie turistica, degli elementi del patrimonio locale, da realizzarsi attraverso un'ampia condivisione e consenso delle comunità interessate con l'intervento attivo della società civile, dell'associazionismo, delle Università e della scuola, degli specialisti dei vari settori e dei *media*⁶ e soprattutto attraverso la compilazione di inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio⁷.

LE SOTTOSCRITTE ASSOCIAZIONI, COMITATI E ENTI

facendo esplicito riferimento alla **CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO**, sottoscritta a Firenze dagli *Stati membri del Consiglio d'Europa* il 20 ottobre 2000 e ratificata dal *Parlamento italiano* in data 9 gennaio 2006 (legge n° 14/2006)⁸, la quale nel **Preambolo**⁹ recita testualmente:

Considerato che la tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso, e che pertanto non può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma deve svolgere un ruolo attivo in riferimento alle necessarie azioni di conservazione, potenziamento, riqualificazione e gestione delle sue componenti riproducibili, molte delle quali strettamente dipendenti dalla presenza umana, si sottolinea l'importanza fondamentale delle azioni di prevenzione, che intendono evitare o ridurre il più possibile i danni ambientali derivanti dagli interventi sul paesaggio prima della loro manifestazione. Queste devono integrarsi con quelle mirate al controllo dinamico delle trasformazioni.

³ CONVENZIONE DELL' UNESCO PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE CULTURALE E NATURALE (1972)

Art. 4 - Ciascuno Stato partecipa della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.

⁴ CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL' UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003).

Art. 14 – (Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità) Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:

- programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
- programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
- attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
- mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;

b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;

c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

⁵ DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL' UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE (2001).

Linee essenziali di un piano d'azione della dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale.

14. Rispettare e proteggere i saperi tradizionali, in particolare quelli dei popoli autoctoni; riconoscere l'apporto delle conoscenze tradizionali, specie in materia di protezione dell'ambiente e di gestione delle risorse naturali e favorire sinergie tra la scienza moderna e i saperi locali.

⁶ CARTA PALAZZO VALENTINI - RUOLO ENTI TERRITORIALI RISPETTO AI PATRIMONI UNESCO (2006).

⁷ CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL' UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003).

Art. 12 – (Inventari) Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

⁸ **RATIFICA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO** (Gazzetta Ufficiale N. 16 del 20 Gennaio 2006 - LEGGE 9 gennaio 2006, n.14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000)

Art. 3. ENTRATA IN VIGORE.

“Il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”

e che all'articolo 5¹⁰ enuncia la inderogabile necessità di:

“avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche”

SI RITENGONO

pienamente titolate dalla suddetta *Convenzione* a concorrere attivamente alla pianificazione territoriale con le preposte istituzioni pubbliche nella prospettiva di un partecipato governo del paesaggio locale¹¹,

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

⁹ **PREAMBOLO DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO** (Firenze, 20 ottobre 2000) - Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo; (...)

¹⁰ **CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO** (Firenze, 20 ottobre 2000) Articolo 5 - Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a :

a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;

b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;

c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;

d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

¹¹ Al fine di rendere edotto il Consiglio d'Europa [tramite **RECEP-ENELC** - EUROPEAN NETWORK OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION] dell'intendimento degli scriventi di operare nello spirito e nella lettera della suddetta Convenzione si invia copia della presente, affinché il Consiglio stesso possa valutare l'effettiva applicazione della Convenzione negli articoli su indicati da parte delle Istituzioni interessate.

RICHIEDONO

l'avvio della procedura di **Dichiarazione di notevole interesse pubblico** per le eccezionali peculiarità e benemeranze paesaggistiche, storiche, ambientali e geologiche del territorio di **CANELLI** evidenziato in cartografia allegata, ai sensi del recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42), secondo quanto espressamente enunciato dall'Art. 136 per l'individuazione dei beni paesaggistici, (capoverso a):

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; e

(capoverso d):

le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Tale richiesta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico è rivolta alla preposta **COMMISSIONE PROVINCIALE**, prevista dall'Art. 137 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO che espressamente assegna alle Commissioni provinciali:

"il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136". (...)."

Tale Commissione provinciale dovrà valutare, come espressamente indicato dal successivo Articolo 138:

"le commissioni ... valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi".

Al fine di addivenire per le aree in oggetto ad una dichiarazione conclusiva, al termine dell'iter previsto dalla nuova normativa, da parte della **REGIONE PIEMONTE**, così come espressamente indicato dall'Art. 140 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO che testualmente recita:

"La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139 comma 5 emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136. (...) I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione",

da parte degli scriventi si provvede ad inviare copia della documentazione in oggetto al Presidente della Regione Piemonte e ai competenti uffici regionali.

Si provvede, inoltre, ad informare della richiesta di attivazione della procedura in oggetto per il riconoscimento di pubblico interesse del paesaggio di Isola Villa **l'OSSERVATORIO NAZIONALE e l'OSSERVATORIO**

REGIONALE DEL PAESAGGIO, entrambi previsti all'Art. 133 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, che testualmente recita:

“Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità”

affinché possano essere effettuate da tali organismi le valutazioni più opportune per conseguire l'obiettivo primario di una piena ed effettiva salvaguardia del paesaggio segnalato.

Si richiede, infine, **TASSATIVAMENTE**, che sino alla definitiva espressione di un parere sulla richiesta in oggetto di Dichiarazione di pubblico interesse paesaggistico del territorio segnalato da parte della preposta Commissione provinciale e della successiva valutazione regionale, ogni **TRASFORMAZIONE PREGIUDIZIEVOLE**,

SIA SOSPESA

onde evitare che tale patrimonio di eccezionale valore possa essere perso prima di un esame approfondito tramite i nuovi e specifici strumenti operativi istituiti dal recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.

CANELLI, 23 MAGGIO 2010

ALLEGATI

- *Relazione descrittiva dell'interesse paesaggistico dell'area*
- *Approfondimenti storici, botanici, zoologici, paleontologici, geologici, ecc.*
- *Atlante fotografico*
- *Contenuti del Piano Paesaggistico Regione (In elaborazione)*
- *Contenuti del Piano Territoriale Paesistico Provinciale*
